GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 | ROMA — LUNEDÌ 13 LUGLIO | NUM 162

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, in seguito al decesso avvenuto di S. A. R. la Principessa Guglielmina Maria di Danimarca, ha ordinato un lutto di Corte di giorni 14 a partire da oggi stesso.

LEGGI E DECRETI

Il numero 374 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Le provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare indicato per ciascuna provincia nell'elenco medesimo.

N. d'ordine	PROVINCIA	Sovrimposta da autorizzarsi per l'anno 1891	
		Somma effettiva	Aliquota
1	Ancona	840,669 46	0 63
2	Palermo	2,298,423 48	0 7398
3	Udine	960,542 67	0 6106

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. Ferraris.

Il numero 375 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto del 29 marzo 1891 n. 157 col quale è data esecuzione nel Regno alla convenzione internazionale di Bruxelles del 5 luglio 1890 per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 2 luglio 1891.

UMBERTO

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 376 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata ed avrà piena esecuzione la decisione accettata dalla Conferenza Generale di pesi e misure nella seduta che ebbe luogo nel padiglione di Breteuil in Sèvres li 22 settembre 1889 a modificazione della Convenzione del metro approvata con la legge 26 dicembre 1875, n. 2875 (serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Decisione adottata nella Conferenza generale di pesi e misure nella seduta che ebbe luogo a Sèvres il 22 settembre 1889.

« La période budgétaire postérieure à la répartition des prototypes ne pourra pas être considérée comme ouverte avant le commencement de l'année 1893, en sorte que les prescriptions de la Convention, quant au budget de la première période, resteront encore en vigueur pour les trois années 1890-91-92.

« Quant à la période budgétaire commençant avec l'année 1893, la Conférence générale, approuvant les motifs de la proposition du Comité, qui vient d'être lue par son président, invite le Comité a soumettre en temps utile aux hauts gouvernements contractants, relativement aux travaux et dépenses incombant au service international des Poids et Mesures, les données nécessaires pour pouvoir apporter d'un commun accord à la Convention du Mètre, sur la base de l'article 9, la modification suivante, dont le principe a été proposé par le Comité.

« Au lieu de la prescription contenue dans l'article 6 du règlement annexé, commençant par: *B. Pour la période postérieure à la distribution de prototypes* et finissant par: *Total 50,000 francs*, on insérerait la prescription que: *à partir de l'année 1893, le budget annuel sera limité à 75,000 fr.*

« Egalement, d'accord avec le Comité, la Conférence est d'avis que, par une autre modification à apporter à la convention par les Gouvernements contractants, le service international des Poids et Mesures devrait être, aussitôt que possible, mis à l'abri des accumulations ultérieures d'arrièrés de contribution. Dans ce but, il suffirait d'autoriser le Comité à faire abstraction, dans le calcul de répartition des contributions, qui lui incombe, de ceux des Etats qui, pendant trois années consécutives, auraient cessé de verser leur contributions. Il en résulterait nécessairement qu'en même temps ces Etats cesseraient de profiter du service international des Poids et Mesures en leur qualité d'Etats contractants. »

Il Numero 377 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contingente di 1ª categoria da somministrarsi dalla leva militare marittima sui nati nel 1871 è fissato a tremilacinquecento uomini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, il 2 luglio 1891.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, *il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 378 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1°. Alla provincia di Palermo, del fabbricato in quella città, detto di San Giacomo, ad uso di caserma dei Reali Carabinieri, pel prezzo di lire centomila, come da contratto 19 novembre 1887, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di detta città, senza pregiudizio delle ragioni del Ministero della Pubblica Istru-

zione sulla Chiesa della Maddalena contenuta nel fabbricato suddetto;

2°. Al comune di Pavia, del fabbricato demaniale già Chiesa dell'Annunziata in quella città per sede dell'Archivio notarile distrettuale, per il prezzo di lire 8,089,69 ed alle condizioni portate dall'istrumento 29 novembre 1889, a rogito del notaio dott. Innocente Perna;

3°. Al comune di Tramonti, in provincia di Salerno, di due terreni già appartenenti al Convento dei Minori Osservanti nel comune stesso, per il prezzo di lire 2645,46 ed alle condizioni portate dall'istrumento 1° novembre 1889, a rogito del notaio Domenico Telesi;

4°. Al comune di Colorno, in provincia di Parma, della residua parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo del Ministero » per il prezzo di lire 2,400 ed alle condizioni portate dall'istrumento 25 ottobre 1889, a rogito del notaio dott. Antonio Massa;

5°. Al comune di Offida, in provincia di Ascoli Piceno, dell'antica chiesa detta di Santa Maria della Rocca già della Collegiata nel comune stesso, ed adiacenze, per il prezzo di lire 600, ed alle condizioni portate dall'istrumento 1° novembre 1889, a rogito del notaio Fortunato Terrani;

6°. Al comune di Civitavecchia, del palco demaniale N. 13 di seconda fila nel Teatro Trajano, per il prezzo di lire 1900, ed alle condizioni portate dall'atto del 25 ottobre 1889, stipulato nella Segreteria comunale di Civitavecchia, autenticato nelle firme del notaio Speccari;

7°. Al comune di Treviso del fabbricato demaniale detto delle Carceri di San Vito in quella città, per il prezzo di lire 12000 ed alle condizioni portate dall'istrumento in data 3 febbraio 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Treviso.

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1°. Di alcuni ritagli di terreni demaniali attigui alla stazione ferroviaria di Lodi e Chiosi della estensione di metri quadrati 591.60, e del valore di lire 1,183,20, con altri di proprietà del detto comune della estensione di metri quadrati 327.04 e del valore di lire 654,08, verso pagamento da parte del detto comune del corrispettivo di plusvalenza in lire 529,12, ed alle alle condizioni risultanti dall'istrumento in data 15 novembre 1889, stipulato a rogito del notaio avv. Gaetano Baldini;

2°. Di alcune porzioni di stabili demaniali con altre di proprietà della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Stefano in Vicenza, ai patti ed alle condizioni stabilite col contratto del 16 aprile 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Vicenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **379** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni demaniali non necessari per servizi governativi, che siano richiesti ad uso di pubblico servizio od a scopi di comprovata utilità, e che non abbiano un valore superiore alle Lire 50,000. È pure autorizzato, dentro gli stessi limiti di valore, a permutare beni demaniali coi comuni, con le provincie e con altri corpi morali legalmente costituiti.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a permutare, con privati beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle Lire 25,000.

Art. 3.

Le vendite e le permute di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato e, ove si tratti di beni ecclesiastici, anche la Commissione provinciale di sorveglianza, tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa.

Art. 4.

Il Governo del Re è anche autorizzato a vendere, a trattativa privata, i beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle L. 1000. Se vi siano più concorrenti all'acquisto, si procederà alla vendita a licitazione privata.

Art. 5.

Non sarà obbligatoria la ripetizione degli incanti prescritta nell'articolo 4 della legge 21 agosto 1862 n. 793, pei beni rimasti invenduti alla prima prova; ma in questo caso, nel contratto a trattativa privata, non potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.

Art. 6.

Il Governo presenterà in ogni anno, in allegato al conto consuntivo, una relazione sui beni demaniali venduti o permutati a termini della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 380 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il tempo concesso per compiere nella Città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con la legge del 14 agosto 1870, n. 5810, s'intende determinato in 25 anni, decorrenti dal giorno in cui la legge stessa ebbe vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il numero 381 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Agli articoli 8 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, (Serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. — E' istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie di cui all'art. 1 una Giunta di tre arbitri, composta di un giudice del Tribunale del territorio nel quale i beni sono situati, il quale sarà, a capo d'ogni anno, nominato dal primo presidente della Corte di appello e ne sarà il Presidente, e di due arbitri, eletti per un biennio, l'uno dal Presidente dello stesso Tribunale e e l'altro dal Prefetto della provincia.

Tanto al giudice presidente, quanto ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente.

Il giudice presidente e i due arbitri si titolari che supplenti possono essere rieletti.

Sarà Segretario del Collegio arbitramentale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 9. — La Giunta d'arbitri è incaricata:

1. Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1.

2. Della liquidazione ed assegnazione delle indennità agli aventi diritto.

3. Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la Giunta d'arbitri riconosce indispensabile per la popolazione di un comune o di parte di esso o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla parte di essa od alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta di arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

Contro le deliberazioni della Giunta sull'oggetto di cui al precedente paragrafo, potranno tanto il proprietario quanto gli utenti ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definititivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dell'onere della servitù e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.

Art. 2.

Quando la Giunta d'arbitri ravviserà esistere opposizione d'interessi fra il Comune e gli utenti, prima di procedere alle operazioni assegnate dall'art. 9 della legge, dovrà rimettere gli atti alla Giunta provinciale amministrativa e questa procederà alla nomina di una Commissione di tre o di cinque degli utenti iscritti nel relativo elenco, i quali avranno nel giudizio arbitrale la rappresentanza di tutti gli utenti.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in un testo unico con la presente, la legge 24 giugno 1888, n. 5489.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 382 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il palazzo delle compere di S. Giorgio in Genova è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Le disposizioni delle regie patenti 4 agosto 1835, della legge 17 luglio 1861, n. 345 e della legge 3 luglio 1884, n. 2519, in quanto possono riguardare la demolizione dello avancorpo del suddetto palazzo, sono abrogate.

Art. 3.

La spesa necessaria all'esecuzione della presente legge sarà ripartita in quattro esercizi e sostenuta a carico dei proventi contemplati dall'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 2 luglio 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Nicosia in provincia di Catania è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª) sono estese al comune di Nicosia in provincia di Catania.

Il Prefetto della provincia di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, agli ufficiali forestali, ai capi stazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1891.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Corte dei Conti.

Con R. decreto del 28 giugno 1891:

Tucci Giuseppe, archivista, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe.

Cardinali Ippolito, Pellegrinetti Ulisse e Lotti Francesco, archivisti, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe.

Sabatini Leopoldo, Marini Arturo e Messeri Serafino, ufficiali d'ordine di 1ª classe, sono nominati archivisti di 3ª classe.

Fabri Attilio, Fabbri Aristodemo e Giudotti Francesco, ufficiale d'ordine, promossi dalla 2 alla 1ª classe.

Zani del Frà Andrea, Levi Ausonio e Valeri Publio, ufficiali d'ordine, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe

Lucci Cesare, Gilardini Carlo e Tommasi Nicolò, il primo ed il terzo scrivani straordinari abilitati per esame di idoneità, il secondo scrivano locale nell'amministrazione militare, sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe.

Intendenze di Finanza

Con R. decreto del 18 giugno 1891:

Quagliozzi Salvatore, economo magazziniere di 1ª classe, è dispensato dall'impiego ed ammesso a far valere i titoli per il conseguimento della pensione che può spettargli ai termini di legge.

Con R. decreto del 28 giugno 1891:

Mazzanti Pilade, scrivano straordinario abilitato per esame d'idoneità è nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:*

Con ministeriale decreto del 18 aprile 1891:

Arrighi Giovanni, usciere di 4ª classe, è collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con R. decreto del 16 aprile 1891:

Rocchi Luigi, ufficiale telegrafico di 2ª classe, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con ministeriale decreto del 21 aprile 1891.

Baldini Leonardo, usciere, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge.

Con R. decreto del 26 aprile 1891:

Minnecí Enrico, ufficiale telegrafico, è collocato in aspettativa per causa d'infermità.

Con ministeriale decreto del 30 aprile 1891:

Rossi Cesare e Speranzini Giuseppe, giornalieri meccanici, sono nominati meccanici con annue lire 2000.

Con ministeriale decreto del 30 aprile 1891:

De Virgilio Giuseppe Eliodoro, già segnalatore di 3ª classe, è ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Bizzarri Giovanni Battista, guardafili telegrafico, è collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con ministeriali decreti del 4 maggio 1891:

Astor cav. Emanuele, direttore principale nella Amministrazione dei telegrafi dello Stato, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio portandolo ad annue lire 5500.

Checcolin Giovanni, è nominato servente con annue lire 900.

Zeglioli Luigi, guardafili con lire 960, è collocato in aspettativa per infermità coll'assegno della metà dello stipendio.

Masieri Gaetano, capo squadra, e Malaguti Gaetano, guardafili, accordato loro l'aumento sessennale sullo stipendio, portandolo, pel primo ad annue lire 1430 e pel secondo a lire 1056.

Di Pascale Giovanni, Cafrone Celeste, Marro Francesco, Zannoni Amilcare, Berra Giuseppe, Verzari Arturo, Bertolotti Dionigi, Lungo Pietro, Zenobi Odoardo, Trillo Salvatore, Bartoli Serafino, Carocci Ottavio, Innocenti Giuseppe, Camilla Carlo, Pesciatini Ricciotti, Murias Giovanni, Mura Giovanni, Nurra Giuseppe e Deidda Giovanni, guardafili allievi, sono nominati guardafili effettivi collo stipendio per ciascuno di lire 960.

Con ministeriali decreti del 9 maggio 1891:

Lugli Virginio, guardafili, è collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli ai termini di legge.

Campano Michele, Fusco Giuseppe I, Moretti Ruggiero, Guiggi Guido

e De Santis Pietro Paolo, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così ad annue lire 1700.

Dal Forno Pietro, aspirante telegrafista, è nominato telegrafista con annue lire 1200.

Bonarelli Giuseppe, telegrafista, accordatogli l'aumento sessennale sullo stipendio che è così portato ad annue lire 2750.

Con R. decreto del 14 maggio 1891;

Mafli Stefano, ufficiale telegrafico, è collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con ministeriali decreti del 16 maggio 1891:

Tucimi Angelo, guardafili, con annue lire 960, è richiamato in attività di servizio.

Lucarelli Federico, telegrafista, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con ministeriali decreti del 22 maggio 1891:

Bevilacqua Luigi, capo squadra telegrafico, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con ministeriali decreti del 31 maggio 1891:

Muto Erasmo, telegrafista, è richiamato in attività di servizio.

Usardi Luigi, telegrafista, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

BOLLETTINO N. 26

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal di 22 al 28 giugno 1891

Regione I. — Piemonte.

Alessandria — Carbonchio essenziale: un bovino, morto, a Vignale.

Regione II. — Lombardia.

Pavia — Febbre aftosa: 89 bovini in 4 stalle a Zerbolò; 63 in 8 stalle a Dorno, Garlasco, Gropello.

Milano — Id.: 400 in 5 stalle a Rozzano e Corsico; 101 in 3 stalle a Baggio e Buccinasco.

Carbonchio essenziale: 1 letale, a Limbiate.

Sondrio — Febbre aftosa: 3 bovini, a Valfurva.

Bergamo — Carbonchio essenziale: 1 letale, a Spirano.

Brescia — Carbonchio: 5 bovini, morti, a Brescia, S. Zeno Naviglio Bagnolo.

Tifo petecchiale dei suini: 2 letali, a Brescia e Gavardo.

Cremona — Febbre aftosa: 6, a Gontardo.

Affezione morvofarcinosa: 3 letali, a Corte de' Frati.

Mantova — Id.: 1 letale, a Poggio Rusco.

Regione III. — Veneto.

Belluno — Carbonchio: 6 bovini, morti, a Lentiai, Sovramonte, Belluno.

Udine — Scabbie degli ovini: altri 50 capi in due mandre a Canova.

Treviso — Carbonchio: 2 letali, a Roncade e Montebelluno.

Padova — Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 8 letali a Loreggia.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Febbre aftosa: 20 bovini a Gragnano, Rottofreno Guzzola, Aguzzano, Mortizza.

Tifo petecchiale dei suini: 4 letali, ad Alseno.

Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Calendasco.

Affezione morvofarcinosa: 1 letale a S. Antonio.

Parma — Febbre aftosa: 6 a Golese.

Reggio — Carbonchio essenziale: 1 letale a Novellara.

Forme tifose dei bovini: 10, con 3 morti, a Vesto.

Modena — Tifo petecchiale dei suini: 5 letali a Modena e Finale.

Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Modena.

Forlì — Carbonchio, 1 bovino, morto, a Gatteo.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Agalassia contagiosa degli ovini: domina in una mandra di 2540 capi a Visso.

Perugia — Id.: 5 a Poggiodomo.

Scabbie degli ovini: 123 in una mandra a Sellano.

Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Oracito.

Regione VII. — Toscana.

Firenze — Tifo morvofarcinoso: 1 a Firenze (abbattuto).

Regione VIII. — Lazio.

Roma — Agalassia contagiosa degli ovini: 70 in una mandra, a Canale Monterano.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Caserta — Barbone bufalino: 9 letali, a Mondragone.

Febbre aftosa: 15 bovini, a Caserta, 5 bovini e 1 suino, a Carinola, 50 bovini, a Francolise, 32 tra bovini e suini, a Piana di Cajazzo.

Napoli — Id: 6 bovini, a Caivano ed Afragola.

Carbonchio essenziale: 1, letale a Vico.

Benevento — Tifo petecchiale dei suini: 11 con 5 morti, a Buonalbergo.

Regione XI. — Sicilia.

Palermo — Affezione morvofarcinosa: 1, a Palermo (abbattuto).

Roma, addì 10 luglio 1891

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: n. 930006 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 675 al nome di Papalia Nicoletta *di Carlo*, minore, sotto la legittima Amministrazione di detto suo padre, domiciliato in Caserta, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Papalia Nicoletta di *Luigi Carlo*, minore... ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 giugno 1891.

Il Direttore Generale
Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 46231 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 100 al nome di Volpicelli Maria fu Domenico nubile, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Della Volpe Volpicelli Maria fu Domenico, nubile, domiciliata in Napoli vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1891.

Il Direttore Generale
Novelli

CONCORSI

Consiglio di vigilanza del Reale Educatorio femminile Maria Adelaide in Palermo

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso a quattro posti semigratuiti nel Reale Educatorio *Maria Adelaide*.

I detti posti saranno conferiti, sulla proposta del Consiglio di vigilanza, dal Prefetto della Provincia a fanciulle di civile famiglia, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori ed alla condizione ristretta di loro fortuna.

Le fanciulle, dichiarate meritevoli di godere uno di questi posti, dovranno subire un esame di concorso, dal quale dipenderà il conferimento effettivo del posto.

Le alunne per essere ammesse debbono avere non meno di sette anni e non più di dodici.

L'annua contribuzione per le alunne a mezza retta è di lire quattrocento (L. 400) pagabili a rate trimestrali anticipate, anche se l'alunna entri a trimestre cominciato.

Devono la prima volta pagare lire 400 (quattrocento) per il corredo, che loro vien provveduto dal collegio, e lire 300 annue negli anni successivi per la rinnovazione del corredo anzidetto; oltre lire 200 (duecento) a titolo di deposito, le quali vengono restituite quando l'alunna lascia l'Educatorio.

Le domande debbono essere fatte in carta da bollo da cent. 60 e indirizzate al Presidente del Consiglio di Vigilanza non più tardi del 20 luglio prossimo e corredate, oltre dei titoli dei genitori, dei seguenti documenti, pure in carta da bollo:

a) fede di nascita:

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

c) attestato medico di sana e robusta costituzione atta all'ordinario regime dell'Istituto;

d) I documenti comprovanti le benemerenze e le condizioni di fortuna delle famiglie.

Palermo, 26 giugno 1891.

Il Presidente del Consiglio di Vigilanza
Barone GIROLAMO JATTA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *della Commissione esaminatrice per il Concorso a Professore ordinario di Diritto civile nella R. Università di Macerata.*

La Commissione, convocata in Roma per esaminare i titoli dei concorrenti alla Cattedra di Diritto Civile nella R. Università di Macerata, si costituì il giorno 13 gennaio corrente eleggendo a Presidente il prof. Sampolo, a Segretario il prof. Chironi.

Preso atto anzitutto della dichiarazione del sig. dott. Umberto Grego di ritirarsi dal Concorso, si procedette al giudizio sui titoli prodotti dai rimanenti candidati signori Valentino Rivalta, Giuseppe Pugliese, Vincenzo Simoncelli, Giacomo Venezian, Torquato Cuturi, Lamberto Ramponi, Giuseppe D'Agnanno, Vittore Vitali, Luigi Tartufari, Cesare Facelli, Vito De Pirro. Gli apprezzamenti esposti dai singoli commissari si riassumono nel modo seguente:

I. Rivalta Valentino (avvocato).

Le pubblicazioni presentate da questo concorrente rivelano senza dubbio cultura ed attitudine agli studi storici del Diritto, ma vi è insufficiente per estensione e povera di merito la parte civilistica.

Sono appunto studi puramente storici quelli contenuti nel volume *I giudizi d'arbitri*, tema oltre a tutto attinente al Diritto giudiziario piuttosto che al civile, solo nelle ultime pagine, quasi in via di appendice, l'istituto è brevemente esaminato con riguardo alla legislazione vigente. Buona come esatta sintesi dello stato attuale della gestione, ma più che mai estranea alla materia del presente concorso, la succinta monografia sulla *Scuola delle leggi romane in Ravenna.*

Il titolo principale pertanto che questo concorrente presentava per il Diritto civile riducevasi alla seconda parte del libro intitolato *Storia e sistema del Diritto dei teatri*. Ora in questa parte fu giudicato assolutamente antiscientifico il metodo di trattazione, perchè il forzato adattamento della materia alla partizione del nostro codice civile ha condotto l'autore a disgregare talvolta argomenti affini, tale altra ad assimilare istituti aventi comunanza di nome soltanto.

Le frequenti inesattezze di concetti giuridici, la superficialità di trattazione delle questioni più gravi, come quella sulla natura del diritto di palco, tolgono al volume quel pregio che poteva derivargli dalla prima parte storica, nella quale per esempio si nota una certa famigliarità dell'autore colle fonti canoniche, comprovata altresì dal suo *parere sull'applicabilità ai religiosi della tassa professioni*. Aggiunto a tutto ciò il difetto di titoli didattici, si avranno ai motivi per cui la Commissione pur lodando l'erudizione del Rivalta, lo giudicò disadatto per ora all'insegnamento del Diritto civile.

II. Pugliese Giuseppe (avvocato). Non ha presentato che una pubblicazione, ma tale da autorizzare un giudizio molto favorevole sul valore di questo giovane concorrente e sulle sue attitudini speciali per lo studio del Diritto positivo.

Nel suo trattato infatti sulla *Prescrizione acquisitiva* è lodevole l'accuratezza con cui il tema è studiato in relazione al Codice vigente con assiduo riferimento alla patria giurisprudenza, sicuro e illuminato il criterio giuridico nella trattazione del Diritto controverso, buona in complesso la esposizione.

Invece fu giudicata non completa la parte dottrinale, deficiente in più luoghi la ricerca scientifica, alla cui profondità ha riconosciuto l'intento sovratutto pratico, evidentemente proseguito dall'autore. Non mancano in quest'opera le inesattezze e le affermazioni troppo assolute, vizi tuttavia scusabili in un primo lavoro di non lieve mole.

III. Simoncelli Vincenzo (libero docente di Diritto civile nella Regia Università di Roma, professore straordinario di legislazione rurale, Economia politica e statistica nella Regia Scuola superiore di agricoltura di Portici, già professore nel Regio Istituto tecnico di Foggia e nell'Università di Camerino).

La Commissione fu unanime nel considerare questo concorrente come uno dei più distinti per acutezza, vivacità e versatilità d'ingegno, per copia di studi e rigore di metodo scientifico, doti che si ammirano specialmente nel libro « La destinazione del padre di famiglia come titolo costitutivo di servitù prediali » e negli studi sull'*Enfiteusi*, i quali ultimi costituiscono, secondo l'avviso di taluni commissari, il titolo più importante prodotto da questo candidato. In esso tuttavia fu concordemente avvertita la prevalenza data dall'autore alla indagine storica ed all'aspetto economico dell'istituto in confronto all'esame strettamente giuridico, rispetto al quale poi non parvero accettabili le risultanze negative a cui l'autore perviene sulla natura dell'enfiteusi nel Diritto vigente.

Oltre alla pena di troppo lunghe digressioni, si lamenta che in più luoghi l'erudizione, di cui è fatto sfoggio in questo lavoro, sia tratta di seconda mano, specialmente da trattati pandettistici abbastanza comuni.

Inferiore di merito ai predetti lavori è parso il trattato in corso di stampa, *sulla locazione*, il quale segna in loro confronto un regresso dal punto di vista del metodo scientifico e rivela più che altro la virtù assimilatrice di risultanze degli studi altrui che l'autore possiede in massimo grado e che è confermata dal suo recente discorso sopra *Le presenti difficoltà della scienza del Diritto civile.*

Fra i minori scritti del Simoncelli furono giudicati particolarmente degni di lode le *note critiche sull'azione rivocatoria*, quello sulla *distanza per l'apertura di finestre ecc.*, e sopratutto quello sulla questione *Se l'enfiteuta alienante il requisito domino resti obbligato al pagamento del canone.*

In generale questo concorrente mostra di sapere ravvivare qua e

là gli argomenti che tratta con forma brillante, sebbene non sempre corretta, ed anche ciò attesta quella fosforescenza d'ingegno che in questo concorrente è forse superiore alla forza di criterio giuridico.

IV. Venezian Giacomo (libero docente nella R. Università di Roma, incaricato dell'insegnamento del Diritto civile e delle relative istituzioni nella R. Università di Macerata, già professore ordinario di Diritto civile e romano in quella di Camerino).

I lavori presentati da questo concorrente sono un volume non ultimato, dal titolo *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, un volumetto di *Appunti di Diritto privato*, un discorso sulle *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, un breve opuscolo sulla *Causa dei contratti* e poche pagine di uno studio generale sulla *Causa come requisito dei contratti.*

Riguardo al primo lavoro, che certamente per valore oltrechè per mole, è il più importante, il fatto che esso si trova in corso di pubblicazione darebbe ragione a pretendere ch'esso tenesse conto dello stato attuale della dottrina della giurisprudenza sull'argomento; invece esso appariscc in arretrato di più anni per entrambi i riguardi.

Di ciò si dovrebbe fare grave carico all'autore se non constasse, non foss'altro pel fatto di essere stato questo lavoro giudicato in altro e non recente concorso, che già da gran tempo ne fu intrapresa la stampa.

Ma ciò posto, non si può non deplorare la soverchia lentezza con cui l'autore fa procedere il suo lavoro, che trovasi pertanto in gran parte invecchiato prima di comparire alla luce.

La stessa parte dell'opera ora presentata si trova ad un certo punto interrotta per più di una trentina di pagine.

A prescindere da ciò, ed entrando nel merito del libro, la Commissione vi ha riscontrato la prova che l'autore possiede non comune vigoria di pensiero, splegatissima attitudine alla speculazione scientifica e solida base di studi specialmente sociologici. Ma a doti tanto preziose non parvero corrispondere pienamente nè la cura delle ricerche storiche, nè lo studio del Diritto civile vigente, il quale in più luoghi passa in seconda linea per effetto di troppo estese divagazioni nel campo del Diritto penale.

L'idea informatrice dell'intero lavoro, cioè la tesi della responsabilità obbiettiva, è svolta ingegnosamente, ma non sempre in modo persuasivo e in generale sorvolando sui principi tramandatici dalla romana sapienza, dei quali il Venezian avrebbe dovuto tenere quello stesso larghissimo conto che è suo merito, certo non comune, di avere assegnato alla dottrina e giurisprudenza inglesi e nord-americane. Nuoce a questo concorrente la esagerata ricerca della originalità, che apparisce perfino nella forma dell'esposizione in vari punti oscura ed astrusa.

Questi difetti apparvero anche maggiori nello studio sul *riparto dell'asse nelle successioni legittime e necessarie*, che occupa quasi per intero il volumetto di *appunti di Diritto privato*, nonchè nella memoria sulla *causa dei contratti*, ch'è inoltre un titolo di pura filosofia del Diritto.

Dell'ultimo lavoro poi sovraccennato, il concorrente ha presentato una parte talmente esigua, da non fornire alla Commissione elementi bastevoli a formularne un giudizio.

V. Cuturi Torquato (professore ordinario di diritto civile nell'Università di Perugia, già professore in regi istituti tecnici). Delle numerose pubblicazioni di questo candidato due particolarmente richiamarono l'attenzione della Commissione, cioè quello sulle *sostituzioni e sui fedecommessi*, e l'altro in corso d'inoltrata pubblicazione sul *contratto di vendita*. Ciò che conferisce una particolare notevole impronta a questi lavori, come del resto anche ad altri scritti minori di questo concorrente è la scrupolosa cura della dottrina e giurisprudenza italiana medioevale, attraverso cui egli segue con lodevole costanza, sebbene talvolta con dubbia utilità di pratiche risultanze, gli istituti giuridici che formano l'oggetto delle sue amorose ricerche, prima di esaminarli in ordine alla vigente legislazione.

Il che è sembrato a più di un commissario sufficiente compenso alla innegabile manchevolezza di studi puramente romanistici rilevata da altri, interessando al civilista il conoscere la storia dei dogmi secondo il Diritto comune a noi più vicino quasi più che il Diritto romano nella sua genuina purezza.

La letteratura giuridica anche moderna e la patria giurisprudenza sono dall'autore saviamente e con sufficiente larghezza utilizzate.

Meno felice è parso il Cuturi nella trattazione del diritto controverso, dove scarseggia in generale la penetrazione, nè sempre esce chiaro fra il dibattito delle cozzanti opinioni il pensiero dell'autore.

VI. Ramponi Lamberto (dottore in legge). Non comune il caso di giovani che, usciti di fresco dall'Università, entrino nell'arringo scientifico sotto auspici così favorevoli come quelli che accompagnano il Ramponi, acquistatosi in breve tempo un posto onorevole fra i cultori del patrio diritto civile.

Eli dove questo posto specialmente al *Trattato generale sulle presunzioni*, già premiato dall'Università di Bologna, lodevolissimo per la conoscenza che l'autore vi dimostra del nostro Diritto civile e commerciale, per limpidezza e sobrietà del dettato, e per il savio uso fatto della legislazione comparata.

Deficiente vi appare invece la parte storico-romanistica, e manchevole la conoscenza della letteratura tedesca.

Poco aggiunge al lavoro ora accennato, salvo come attestazione della operosità del Ramponi, l'altro sulla *determinazione del tempo nei contratti*, nulla il lavoretto sul *Falso civile*, trattato con criteri più pratici che scientifici ed attinenente più che altro al Diritto civile giudiziario.

In complesso si giudicò che questo candidato possedendo in grado eminente i pregi della bontà e chiarezza di forma e della precisione di concetti giuridici, molto meno invece la profondità dell'indagine scientifica, meriterebbe un giudizio anche più favorevole di quello, che già dalle cose predette risulta, se si trattasse di conferire una cattedra di istituzioni di Diritto civile.

VII. D'Agnanno Giuseppe (dottore in legge). Assieme ad alcuni lavoretti di poco conto, questo concorrente presentò un grosso volume sopra la *Genesi e l'evoluzione del Diritto civile*, che non manca di genialità, ma nel quale di gran lunga preponderano gli studi antropologici e sociologici su quelli propriamente giuridici.

La Commissione tuttavia ha tenuto calcolo della vastità del piano divisato dall'autore in questo lavoro, nel quale sono presi in esame sia pure alla sfuggita e con leggerezza di critica quasi tutti gli istituti del Diritto civile vigente.

La Commissione, in vista di ciò ha creduto meritevole d'incoraggiare il D'Agnanno, nella speranza ch'egli applichi in avvenire il suo fervido ingegno, più che non abbia fatto sinora, agli studi del giure positivo.

VIII Vitali Vittore (professore straordinario di diritto civile nella Regia Università di Messina, già straordinario di Diritto civile in quella di Macerata 1). Fu unanime l'encomio dei Commissari pel l'operosità scientifica spiegata da questo concorrente specie nel dominio del Diritto e in quello tanto affine della procedura civile. Per tacere dei titoli assai pregevoli attinenti a quest'ultima disciplina, quali le due opere sui *Terzi esecutori di sentenze* e sopra *La riconvenzione* è certo che sono di grandissimo peso per la materia del presente concorso il trattato, addirittura esauriente, sulla *Forma dei testamenti* e quello, già inoltrato nella pubblicazione, sulle *Successioni*. Vi si ammirano l'abbondanza dei materiali e la sicurezza dell'intuito legale, e soltanto si deplora che quelli siano spesso male ordinati, questo qua e là ottenebrato da esagerata casistica.

Si può dire che sfigurino, accanto ai predetti due lavori, altri minori del diritto civile aggiunti dal Vitali, nei quali la trattazione è molto meno profonda: però buone operazioni sulla causa quale requisito dei contratti si leggono nella prolezione intitolata: *Processo logico similare e differenziale applicato alle attinenze fra i contratti e le successioni.* Altre pubblicazioni d'indole filosofica, benchè estranee al presente concorso, possono valutarsi soltanto come prova che il Vitali possiede ingegno versatile e svariata cultura.

IX Tartufari Luigi, (libero docente di Diritto civile e incaricato di istituzioni di Diritto civile nella R. Università di Parma). Appartiene indubbiamente, benchè giovane, a quella schiera eletta di giuristi, il

cui indirizzo scientifico attesta il fortunato risveglio del nostro paese negli studi del Diritto civile. A parte il suo primo lavoretto sull'*Alea nella costituzione di rendita vitalizia*, che, non difetta di pregi, ma pecca di prolissità e ridondanza, gonfiando eccessivamente una questione abbastanza semplice, questo concorrente si è molto bene affermato nella scienza col volume sui *contratti a favore di terzi* e coll'altro sulla *Rappresentanza nella conclusione dei contratti*.

Vastità di cognizioni giuridiche, pur non divaganti mai dal campo del Diritto privato, costante ed opportuno contemperamento del civile col commerciale, felici ravvicinamenti di molteplici istituti sotto generali concetti, sono le precipue qualità che distinguono entrambi i predetti lavori.

Difettosa invece è la tecnica, e per così dire l'arte di fare il libro, notandosi, specialmente nel primo frequenti ripetizioni per mala distribuzione della materia.

Parve inoltre a qualche Commissario che le costruzioni giuridiche, a cui giunge l'autore, lascino luogo a gravi dubbi, e che quella in particolare sostenuta nei *contratti a favore dei terzi* trasporti troppo facilmente nel Diritto nostro i risultati della dottrina tedesca, al Tartufari famigliarissima, senza por mente alle differenti condizioni legislative dei due paesi e al genio giuridico tanto fra loro diverso.

Buone in gran parte le note a sentenze da questo concorrente prodotte e relative a questioni di Diritto e commerciale.

X. Facelli Cesare (libero docente di Diritto civile nella R. Università di Roma). Gli scritti di Diritto civile presentati da questo concorrente peccano tutti per superficialità di trattazione, la quale poi si accoppia a qualche grave errore nella memoria sul *Diritto di successione dei figli naturali*.

Debolissima apparve specialmente l'opera, in corso di pubblicazione, dal titolo *I diritti delle persone* secondo il codice civile italiano, nella quale poi si trova rifuso l'altro lavoro dello stesso autore *alcune osservazioni sull'art. 1* del codice civile.

Scarso è l'apparato di dottrina e di giurisprudenza con cui il Facelli ha affrontato il tema, svolto per la massima parte col limitato sussidio dei lavori preparatori del codice. Molte questioni strettamente ad esso attinenti sono sorvolate.

In compenso, l'esposizione procede chiara ed ordinata, ne si può dire difetti in questo lavoro la cognizione del Diritto vigente.

Il lavoro sulla *exceptio non numeratae pecuniae* fu apprezzato come segno dell'amore, col quale il concorrente sa attendere anche agli studi del Diritto romano, che sono di così valido sussidio pel civilista, e la scarsa originalità dimostratavi è compensata dalla conoscenza esatta della letteratura tedesca, sulle orme della quale, e specialmente dell'opera di Fähr, l'autore ha proceduto.

XI. De Pirro Vito (professore di Diritto civile e romano nell'Università di Camerino).

Sotto il titolo *Quistioni di Diritto civile*, presenta una raccolta di studi di ineguale valore, fra cui parvero primeggiare quelli sull'articolo 770 del Codice civile sulla garantia per evizione nelle espropriazioni forzate e sulla proprietà dell'alveo dei fiumi, i due ultimi specialmente per lo sviluppo dato alla parte concernente il Diritto romano, che l'autore utilmente adopera come punto di partenza per soluzione di temi oggidì controversi.

Il che si nota pure nel *Saggio sulla ripetizione dell'indebito*, di cui il De Pirro presenta pochi fogli di stampa e in questi soltanto le ultime venti pagine consacrate al diritto attuale.

Molto più inoltrato nella pubblicazione è il lavoro sulla *Enfiteusi* (192 pagine), sul quale si può sin da ora pronunciare un favorevole giudizio per la bontà del metodo e per la sagacia che l'autore dispiega nel cogliere il punto vitale delle questioni che tratta.

La conoscenza che il De Pirro ha di questa materia si desume anche dalla elaborata memoria ch'egli ha presentato in bozze di stampa col titolo: *Del dominio diretto e dell'utile in seguito all'espropriazione forzata*.

Si sono riscontrati negli esaminati lavori talune mende, facilmente imputabili ad affrettata pubblicazione; anche l'ordine della trattazione avrebbe potuto in più luoghi riuscire migliore mercè una più matura elaborazione degli argomenti esposti. In complesso, benchè sia scarsa sinora la suppellettile scientifica con cui questo concorrente si presenta, esso lascia molto bene presagire del suo avvenire scientifico.

Esaurita così la prima parte del suo lavoro, la Commissione passò all'esame degli altri titoli, specialmente didattici, allegati dai concorrenti alle loro domande come risulta dagli uniti verbali.

Dopo di ciò il presidente interrogò i membri della Commissione se si ritenevano sufficientemente informati per procedere alla votazione di *eleggibilità*.

Avutane risposta affermativa, dispose per la verifica dei candidati che non sono soggetti a questa votazione.

Tali si riconobbero, pei risultati di precedenti concorsi a ordinario, superati entro l'ultimo quinquennio, i signori Vitali Vittore, Cuturi Torquato, Simoncelli Vincenzo, Venezian Giacomo.

La Commissione poi dichiarò, con votazione segreta, eleggibili i signori Pugliese Giuseppe, Ramponi Lamberto, D'Agnanno Giuseppe, Tartufari Luigi, Facelli Cesare, De Pirro Vito, tutti all'unanimità, e ineleggibile, pure a voti unanimi, il signor Rivalta Valentino.

Si procedette quindi alla discussione sul merito comparativo degli eleggibili per il giudizio di graduazione.

Non vi fu nessuna esitanza nel proporre primo il Vitali in riguardo alla sua operosità scientifica superiore a quella degli altri, alla estesa cultura che lo distingue, nonchè alla posizione didattica ch'egli occupa già corrispondente a quella che aspira a conseguire nel presente concorso.

Sorse invece animata discussione sulla graduazione in secondo grado, reputando taluno la si dovesse assegnare al Simoncelli altri al Cuturi.

Ma, considerando da ultimo che i loro titoli si bilanciano, perchè se nel primo è maggiore la vigoria dell'ingegno, l'altro lo vince per ponderatezza di studio pel titolo della più lunga carriera didattica, si venne di comune accordo alla conclusione di pareggiarli.

Non si tardò poi a convenire sul posto da assegnare ai rimanenti eleggibili, cioè il terzo al Venezian, il quarto al Tartufari, il quinto al Ramponi e al De Pirro, il sesto al Pugliese, il settimo al Facelli e al D'Agnanno.

Da ultimo si venne, per votazione palese, alla determinazione dei punti di merito secondo l'ordine della graduazione, col seguente risultato:

1. Vitali V., trentotto su 50.
2. Cuturi F., Simoncelli V., trentasei su 50.
3. Venezian G., trentacinque su 50.
4. Tartufari L., trentacinque su 50.
5. De Pirro V., Ramponi L., trentaquattro su 50.
6. Pugliese G., trentatre su 50.
7. Facelli C., D'Agnanno G., trenta su 50.

Si dichiarò che nella graduazione, dove si incontrano più eleggibili posti in pari grado, la designazione è fatta puramente per ordine alfabetico.

Esaurito così il suo mandato, la Commissione affidò l'incarico di compilare la relazione al prof. Polacco, che ne diede lettura e ne riportò dai colleghi l'approvazione oggi 17 gennaio 1891 in Roma.

Dopo di che, la Commissione si è sciolta.

Luigi Sampolo, *presidente*.
C. F. Gabba.
G. P. Chironi.
F. Bianchi.
Vittorio Polacco, *relatore*.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 luglio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1/4 coperto	—	24 5	12 7
Domodossola	sereno	—	28 5	13 5
Milano	1/2 coperto	—	31 0	18 2
Verona	coperto	—	27 8	19 8
Venezia	sereno	legg. mosso	25 3	17 0
Torino	sereno	—	25 9	16 8
Alessandria	sereno	—	28 8	17 9
Parma	1/4 coperto	—	27 9	18 0
Modena	3/4 coperto	—	27 4	17 6
Genova	sereno	legg. mosso	26 4	19 2
Forlì	1/2 coperto	—	27 2	21 0
Pesaro	coperto	mosso	25 6	17 0
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	27 6	18 1
Firenze	3/4 coperto	—	32 1	17 7
Urbino	1/4 coperto	—	27 4	14 3
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	26 0	19 8
Livorno	coperto	calmo	29 3	18 3
Perugia	1/4 coperto	—	30 7	16 3
Camerino	1/1 coperto	—	26 0	13 9
Chieti	coperto	—	28 0	13 0
Aquila	coperto	—	29 6	16 0
Roma	3/4 coperto	—	31 9	20 4
Agnone	1/2 coperto	—	28 0	15 4
Foggia	1/4 coperto	—	35 1	19 0
Bari	1/4 coperto	calmo	35 7	20 5
Napoli	coperto	legg. mosso	27 0	20 4
Potenza	1/4 coperto	—	28 4	16 5
Lecce	sereno	—	36 1	21 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 6	18 7
Reggio Calabria	sereno	mosso	33 3	23 8
Palermo	sereno	calmo	38 8	22 5
Catania	sereno	calmo	37 2	26 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	calmo	37 5	23 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 11 luglio 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . = 755, 7.

Umidità relativa a mezzodì . . . = 51.

Vento a mezzodì . . . Ovest moderato.

Cielo a mezzodì . . . 1/2 coperto.

Termometro centigrado { massimo = 29° 8. minimo = 20°, 4.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 11 luglio 1891.

Europa pressione piuttosto bassa intorno Golfo Finlandia, leggermente elevata Francia Nordovest, penisola iberica, Pietroburgo 748, Zurigo 733, Corogna 766.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Sud salito Nord, temporali con pioggie qualche grandinata Nord Centro.

Venti intorno ponente qua là in forza.

Temperatura diminuita.

Stamane sereno Sud, misto Nord.

Venti deboli freschi specialmente quarto quadrante.

Barometro 756 basso Adriatico 758, Palermo, Genova Trieste 760, estremo Nord.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti deboli a freschi quarto quadrante, cielo sereno, temporali Centro Sud continente, temperatura in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 luglio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			delle 24 ore precedenti	
Belluno	1/2 coperto	—	21 7	15 5
Domodossola	sereno	—	29 0	14 0
Milano	1/4 coperto	—	28 6	17 3
Verona	sereno	—	27 9	18 7
Venezia	coperto	legg. mosso	27 3	17 0
Torino	1/4 coperto	—	25 2	16 7
Alessandria	sereno	—	27 6	17 2
Parma	1/4 coperto	—	28 3	18 2
Modena	1/4 coperto	—	28 5	18 0
Genova	sereno	calmo	29 4	19 5
Forlì	1/2 coperto	—	26 2	19 0
Pesaro	—	—	—	—
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 2	18 0
Firenze	1/4 coperto	—	28 3	16 3
Urbino	1/4 coperto	—	22 1	15 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	25 6	20 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	27 0	19 0
Perugia	sereno	—	25 2	15 4
Camerino	sereno	—	20 6	14 4
Chieti	sereno	calmo	19 4	9 0
Aquila	sereno	—	23 3	10 6
Roma	sereno	—	29 8	17 5
Agnone	sereno	—	25 3	11 9
Foggia	3/4 coperto	—	30 0	17 0
Bari	sereno	calmo	24 9	15 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	25 0	18 0
Potenza	3/4 coperto	—	24 5	13 9
Lecce	1/2 coperto	—	29 1	16 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	29 9	17 8
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	27 3	20 5
Palermo	1/4 coperto	mosso	31 3	15 5
Catania	sereno	calmo	31 8	22 5
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	sereno	calmo	33 2	20 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 12 luglio 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 758, 8

Umidità relativa a mezzodì 23

Vento a mezzodì . . . . . N debolissimo.

Cielo . . . . quasi sereno.

Termometro centigrado { **Massimo** 29°, 8, **Minimo** 17°, 5,

Pioggia in 24 ore — —

Li 12 luglio 1891.

Europa pressione bassa Nordest, depressione notevole Grecia, pressione leggermente elevata Francia centrale alla Baviera, Arcangelo 750; Atene 753; Zurigo 763, Parigi 764.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito pioggie temporalesche grandinate Puglie e Terra Otranto.

Temperatura alquanto diminuita.

Stamane sereno; venti quarto quadrante freschi basso versante Adriatico, deboli calmi altrove.

Barometro 760 a 761 Nord e Sardegna, 758 Sud Adriatico.

Probabilità: ancora venti quarto quadrante in forza Canale Otranto, deboli altrove, cielo sereno.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 10. — Philip Stanhope esporrà alla Camera dei comuni un'interrogazione per sapere, se il Governo della regina esprimerà al Governo francese la grande soddisfazione, con cui gli inglesi vedrebbero una visita del presidente della Repubblica francese, Carnot, all'Inghilterra.

LONDRA, 10. — Il *Times*, passando in rivista gli incidenti per la rinnovazione della triplice alleanza e la presenza della squadra inglese a Fiume ed a Venezia, dice essere certo che i discorsi di S. M. il Re d'Italia e del capitano Rawson, comandante il *Brambow*, non sono privi d'importanza in questo momento.

Però, quantunque la risposta del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Fergusson, sia stata concludente e soddisfacente, tuttavia non convincerà Labouchère.

Soggiunge che si può essere sicuri, che la controdimostrazione della flotta francese a Cronstadt non sarà meno accentuata in seguito alla visita delle navi inglesi a Venezia, mentre il sentimento popolare dell'Inghilterra si raffredderà verso la Francia in proporzione del suo ravvicinamento alla Russia.

SALUZZO, 12 — Malgrado le elezioni fissate oggi in vari Comuni, sono intervenuti al banchetto in onore del Sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, on. Buttini, 480 persone.

Il banchetto ha luogo sotto uno speciale padiglione di Piazza Cavour, elegantemente addobbato.

Assistono al banchetto gli onorevoli senatori Paglieri e Monterosso, i deputati Plebano e Gasco, i generali Angelini, Crotti e Mondrone, il Prefetto di Cuneo, Argenti, i Sindaci di quasi tutti i Comuni del collegio e le notabilità tutte cittadine.

L'on. Buttini è al suo ingresso fragorosamente e ripetutamente applaudito.

Al levare delle mense parlano applauditissimi, il sindaco di Saluzzo, cav. Moschetti ed il senatore conte di Monterosso, brindando all'on. Buttini.

Parla poscia l'on. Buttini ed il suo discorso è accolto con frequenti e vivissimi applausi.

Chiudono i brindisi gli on. Plebano e Gasco, l'avv. Gallimberti ed il colonnello Coller.

SALUZZO, 12. — Ecco il sunto del discorso pronunciato dall'on. Buttini, sottosegretario di Stato pel Ministero dei Lavori Pubblici:

Dopo aver esordito ringraziando gli elettori del collegio, dice che sebbene egli ne conosca ed apprezzi da tanto tempo il sincero affetto, ritiene la dimostrazione diretta assai più che a lui ai principii ed alle idee che sostenne come deputato, ed al programma col quale nello scorso febbraio si presentava al Parlamento il nuovo Ministero in cui ebbe l'onore di essere chiamato a collaborare.

Ricorda i primi allarmi gettati contro il pericoloso indirizzo che dopo il 1880 ebbe a seguire la politica finanziaria italiana, illusa forse, dai risultati straordinariamente favorevoli di alcuni esercizi, e tratteggia sommariamente le cause della graduale decadenza della pubblica finanza. Verificatasi una sosta nell'incremento delle pubbliche entrate nel momento stesso in cui l'eccessivo svolgimento della pubblica spesa avrebbe avuto bisogno di nuove risorse, rammenta come il paese reclamasse un freno alle spese - bilanci proporzionati alle sue condizioni economiche un sistema di finanze più sincero e palese.

Di qui la venuta al potere dell'on. Perazzi il quale, però, cadde poco dopo perchè il paese assolutamente non intendeva adattarsi a nuovi aggravi per raggiungere il pareggio.

Il dissidio nel Gabinetto per qualche maggior economia obbligava anche l'on. Giolitti a ritirarsi. Intanto la chiara disastrosa delle entrate esigeva provvedimenti radicali. Parve al successore dell'onorevole Giolitti di poter alle economie più radicali surrogare una serie di provvedimenti finanziari.

Il corpo elettorale che aveva chiaramente manifestati i suoi intendimenti nell'occasione delle elezioni doveva avere la Camera anche in quest'occasione interprete dei suoi intendimenti.

Rammenta qui i due ordini del giorno presentati il 31 gennaio alla Camera l'uno dall'on. Branca l'altro dall'onorevole Garelli tendenti sostanzialmente al medesimo scopo di rendere omaggio alla coscienza ed alla situazione vera e reale del paese.

La crisi che seguì al voto del 31 gennaio fu un semplice corollario di questa situazione generale.

Pareggiamento senza ricorrere ad imposte nuove, economie conseguentemente più radicali per fronteggiare le aumentate deficienze delle entrate, politica dignitosa e modesta, sosta nelle spese specialmente straordinarie, riduzione in particolar modo nelle spese d'Africa. Tale era il programma che le condizioni del paese imponevano al nuovo Gabinetto, e che il medesimo s'impegnò di compiere.

Dice compiere il programma esposto alla Camera dal presidente del Consiglio Di Rudinì fu fin qui scrupolosamente adempiuto.

Accenna in special modo a quanto si fece nel Dicastero dei lavori pubblici; alla riduzione a 83 milioni che già ebbe nell'esercizio 1891-92 il bilancio ferroviario, e che sarà portata a 50 milioni nel 1892-93.

Chiarisce lo scopo ed espone i vantaggi della nuova legge per le strade obbligatorie che solleverà specialmente i comuni alpestri, da troppo gravi ed eccessive spese.

Ammette che anche la finanza di raccoglimento costa sacrifizi, ma ritiene ed è certo che il paese comprende come ancora più ne costerebbe una finanza a base di nuove imposte.

Scemate o ridotte a proporzioni minime le emissioni che ora gravano il mercato, sarà ad un tempo rialzato il credito pubblico e reso meno costoso il denaro che abbisogna per il movimento commerciale ed industriale.

A completare l'opera occorrerà che quella prudenza d'azione che il Governo si propone sia pure secondata dalle provincie e dai comuni con la parsimonia nelle spese, ed è doloroso vedere ogni giorno nell'esame delle leggi che autorizzano le eccedenze oltre il limite del triennio 1884-85-86 esempi di comuni che sovrimpongono persino 12 volte l'imposta principale.

Augura che il bel sole d'Italia sia propizio all'agricoltura e coroni gli sforzi di tanti sudori, di tanti sacrifizi; ma più ancora che esso riscaldi i cuori degli italiani e che si mantenga sempre acceso il santo fuoco dell'amore di patria.

Conclude inneggiando al Re che tutte in se riassume le aspirazioni e le glorie della Nazione, ed alla graziosissima Regina prima fra le donne d'Italia per virtù, pietà e per culto a quanto v'è di bello e gentile nelle Scienze ed arti nostre.

(*Il discorso dell'on. Buttini fu più volte interrotto da applausi che si rinnovarono alla fine vivissimi e prolungati.*)

FERRARA, 12. — L'on. ministro Branca e l'onorevole sottosegretario di stato Lucca sono qui giunti alle 11,27 ant. e furono ricevuti alla stazione dai senatori conte Camerini e Mangilli, dai deputati Cavalieri e Turbiglio, dal sindaco, dal presidente del Consiglio provinciale, dal prefetto Serrao e dalle autorità civili e militari.

Il prefetto nella sala della stazione fece le presentazioni di uso al ministro, il quale, col senatore Camerini, il sindaco ed il presidente della deputazione provinciale, proseguì pel palazzo Camerini dove è alloggiato.

L'on. Lucca, accompagnato dal prefetto prese alloggio alla prefettura.

SPEZIA, 12. — È giunto l'on. ministro Saint Bon; si tratterrà qui alcuni giorni, onde visitare l'arsenale e gli stabilimenti militari. Il 24 corrente si recherà sul *Montebello* all'estuario della Maddalena.

ANFO, 12 — Il pellegrinaggio a Monte Suello per commemorare la campagna del Tirolo riuscì solenne per concorso di Reduci e Veterani, e di varie Società. Aderirono l'on. Senatore Corte ed alcuni deputati Parlarono Ricobelli, il colonnello Bruzzesi ed altri.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 luglio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti		PREZZI In liquidazione Fine corrente	PREZZI In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —			92 65	p. f. corr.
» 2.a »	»	—	—	92,45 47 1/2 50	92 47			— —	ex L. 2,17.
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —	
» 2.a »	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			98 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—	97,57 1/2	97 57 1/2			— —	
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		—			100 25	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			443 — [1]	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			410 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —	
Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			470 —	
» » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			491 50	
» » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			662 — [2]	
» Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			504 — [3]	
» » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1340 —	
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000	1005	1005 —			— — [4]	
» » Generale	»	500	350		— —			328 — [5]	
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —			425 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			18 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 91	500	500		— —			485 —	
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			480 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 91	500	400		— —	384 385 1/2		— — [6]	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			60 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —			785 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1080 — [7]	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			245 —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	202		— [8]	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			100 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			225 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	97		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			8 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			300 — [9]	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			220 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			230 —	
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —	
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	75		— —			— —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			283 50 [10]	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			405 50	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			160 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI: 1) Ex £. 12,50. — 2) Ex £. 23,50. — 3) Ex £. 12,50. — 4) Ex £. 25. — 5) Ex £. 7,35. — 6) Ex £. 12. — 7) Ex £. 12,50. — 8) Ex acc. div. £. 10 — 9) Ex £. 7,50. — 10) Ex £. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 12 1/2
	Parigi	Cheques	»	»	100 92 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 32
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . 30 »
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1891

Rendita 5 0/0	94 65
» 3 0/0	58 25
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —
Prest. Rothschild 5 0/0	101 —
Obb. città di Roma 4 0/0	420 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	430 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	495 —
Az. Fer. Meridionali	690 —
» » Mediterranee	522 —
» » » certif	512 —
» Banca Nazionale	1430 —
» » Romana	1040 —
» » Generale	342 —
Az. Banco di Roma	500 —
» Banca Tiberina	25 —
» » Ind. e Com.	500 —
» » » Certif.	494 —
» Soc. Cred. Mobil.	430 —
» » » Merid.	75 —
» » Gas stampigl.	788 —
» » Acqua Marcia st.	1095 —
» » Condot. d'ac.	255 —
» » Gen. Illumin	230 —
» » Tramway Om.	100 —
» » » cert. prov.	95 —
» » Molini e Magaz Gen.	125 —
» » Immobiliare	125 —
» » Fond. Italiana	10 —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	310 —
» » Metallurgic. Italiana	235 —
» » della Piccola Borsa	230 —
» » Fondiar. Incendi	75 —
» » Fond. Vita	225 —
» » Caoutchouc	65 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » 4 0/0	175 —
» » Ferroviarie	290 —
» Fe. Napoli-Ottajano	245